



Nuove procedure per godere dei benefici doganali: riduzioni o azzeramenti daziari

Dichiarazione di Origine preferenziale di lungo termine (Long Term Declaration)

Una grande responsabilità che grava sulle spalle dei fornitori degli esportatori comunitari: la Dichiarazione di "lungo termine" richiesta ai fornitori, recante l'attestazione di origine preferenziale UE.

FABIO PAONE, *EASYFRONTIER*

Ogni esportatore, per poter godere dei benefici previsti (riduzioni o azzeramenti daziari) dagli accordi tra l'Unione Europea ed i diversi Paesi terzi accordisti, dovrà attestare l'origine preferenziale dei prodotti da esportare attraverso il certificato di circolazione "MOD. EUR 1" o, quando possibile, attraverso una dichiarazione di origine su fattura (al riguardo, abbiamo già pubblicato un approfondimento su *L'Industria Meccanica* n. 667 maggio 2011 pag. 26). Tale attestazione è impegnativa e va, insieme con la dichiarazione di esportazione, a formare un atto pubblico: la dichiarazione doganale. Tutte le dichiarazioni false o mendaci rese in un atto pubblico sono, come noto, perseguibili penalmente. Ciò ha sempre comportato grande attenzione da parte dei soggetti esportatori: infatti, l'analisi e lo studio dei processi di lavorazione e l'attento monitoraggio dei componenti non originari che vengono assorbiti nel prodotto finito, rappresentano la base di partenza di quanto si va a dichiarare. È pur vero che l'identificazione dell'origine dei componenti che partecipano al processo produttivo non è sempre agevole: si prenda ad esempio il caso di un prodotto nel cui assemblaggio intervengono componenti in parte acquistati da fornitori italiani, in parte importati e in parte acquistati da fornitori che a loro volta hanno importato tali componenti da Paesi extra UE.

Se per i componenti importati può essere relativamente semplice individuarne l'origine, per quelli acquistati da fornitori italiani (o comunitari) la cosa è tutt'altro che scontata. Infatti, è possibile che il fornitore italiano (o comunitario) abbia prodotto da se il componente, lo abbia importato da un Paese Terzo o lo abbia acquistato da altro fornitore italiano o comunitario.

Come farà l'esportatore ad avere certezza circa l'origine di tali componenti? L'unica soluzione è quella di chiedere al proprio fornitore, appunto, una dichiarazione di origine, relativamente ai componenti da lui venduti.

Come facilmente si può intuire, molte delle difficoltà connesse all'attribuzione dell'origine ai prodotti, gravanti sul-

l'esportatore, vengono traslate sui suoi fornitori. I fornitori dovranno, infatti, avere consapevolezza dell'importanza che riveste la dichiarazione che viene loro richiesta e attivarsi, in modo analogo agli esportatori, per risalire con certezza alla determinazione dell'origine dei componenti venduti, prima di rilasciare incaute dichiarazioni.

Tale dichiarazione, poi, potrà essere rilasciata o per ogni singola spedizione oppure a lungo termine, ossia con una durata annuale. Essa dovrà riportare non solo l'elenco dei prodotti che vengono regolarmente forniti all'esportatore con la specificazione d'origine per ciascuno di essi, ma anche l'elenco dei Paesi verso i quali, sulla base dei relativi accordi, l'origine preferenziale potrà essere riconosciuta. In questo modo, la dichiarazione del fornitore diventa la base stessa della dichiarazione, che a sua volta rilascerà l'esportatore in merito all'origine preferenziale dei prodotti esportati ed è ovvio che, sul fornitore che rilascia la dichiarazione, graveranno le medesime responsabilità che gravano sull'esportatore: l'errata indicazione di origine preferenziale finisce per determinare la formazione di un atto falso (il Modello EUR 1 o la dichiarazione su fattura dell'esportatore e la conseguente dichiarazione doganale di esportazione) e chi la rilascia incorre nelle sanzioni previste per false, erronee o mendaci dichiarazioni rese.

L'analisi dei processi di produzione, l'individuazione dell'origine dei materiali utilizzati e l'indagine presso la catena dei fornitori a monte di ogni persona che rende tale dichiarazione costituiscono l'unica soluzione per assicurarsi di sottoscrivere dichiarazioni veritiere e di non incorrere in pesanti conseguenze di natura sia amministrativa sia penale.

Proprio per l'importanza della tematica, la Federazione mette a disposizione delle aziende associate un servizio di consulenza e assistenza nell'ambito del Progetto Dogana Facile, rivolto, quindi, non solo agli esportatori diretti ma anche a tutte quelle imprese che si trovano a essere fornitori di esportatori e alle quali è stata richiesta la dichiarazione di origine preferenziale. □

Normativa in materia di dichiarazione di origine rilasciata dai fornitori

La richiesta che un cliente (evidentemente in funzione delle proprie esportazioni verso Paesi con i quali l'Unione Europea ha sottoscritto accordi che consentono di godere di benefici di natura daziaria e talora anche di altra natura, ad esempio nell'abbattimento delle cosiddette NTB (Non Tariffs Barriers) rivolge al proprio fornitore in merito all'origine dei prodotti che gli vengono venduti trova la sua giustificazione normativa anzitutto in un Regolamento comunitario di base, al quale si sono succedute altri Regolamenti che l'hanno modificato e integrato nel corso degli anni.

Sono poi state emanate ulteriori disposizioni applicative, a livello sia nazionale sia comunitario, che hanno soprattutto cercato di specificare meglio le condizioni alle quali un prodotto trasformato può assumere l'origine preferenziale nell'ambito dei diversi accordi.

Il Regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell'11 giugno 2001, riguardava le procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L 165 del 21 Giugno 2001.

Il Regolamento 1207/2001 viene modificato dal Regolamento (CE) n. 1617/2006 del 24 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L 300 del 31 ottobre 2007.

Le modifiche riguardano in particolare la formula della dichiarazione, e si rendono necessarie come conseguenza dell'estensione del sistema paneuropeo di cumulo diagonale anche ai Paesi mediterranei, che partecipano al partenariato euromediterraneo (cosiddetto cumulo paneuromediterraneo) e dell'applicazione del nuovo certificato di circolazione EUR-MED

Le istruzioni per l'applicazione dei nuovi protocolli di origine paneuromediterranei sono contenute nella Circolare 44/D dell'Agenzia delle Dogane del 1° dicembre 2006.

La circolare 44/D è reperibile nel sito dell'Agenzia delle Dogane al seguente indirizzo:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/1edbf804422667a8efebf4e7aaa0be0/circolare44d.pdf?MOD=AJPERES&3BCACHEID=1edbf804422667a8efebf4e7aaa0be0>

Dal seguente link si accede invece alla sezione (in lingua inglese) dedicata all'origine preferenziale nel sito TAXUD:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/index_en.htm

Una elencazione degli accordi sull'origine è infine consultabile al seguente link:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm

Un premio per i 35 anni di ANIMA

La signora Franca Santinello ha ricevuto in Confindustria a Roma il 25 maggio scorso il Premio per i suoi 35 anni di lavoro in ANIMA.

Alla collega giungano le più sentite felicitazioni da parte della Redazione e della Direzione della Rivista.



Da sinistra: Gianpaolo Galli (Direttore Confindustria), Franca Santinello ed Edoardo Garrone (Vicepresidente Confindustria).